

9/202
1/202

id: 373a950325pc-3c864616831296112

Rep. 848/2020

IL TRIBUNALE DI SAVONA



riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

- dr. [redacted] Presidente
- dr. [redacted] Giudice
- dr. [redacted] Giudice - rel.

visti gli atti del procedimento di reclamo cautelare n. 1681/20 r.g. recl. e gli atti del procedimento r.g. n. 2802/19, fra [redacted] (procuratore: avv.to [redacted] e DT Network s.r.l., (procuratore: avv.to Massimiliano Cesareo); **sentiti** i procuratori delle parti; **udita** la relazione del giudice relatore

OSSERVA

Ritiene il Tribunale che il reclamo proposto da [redacted] avverso il provvedimento emesso dal Giudice di prime cure in data 9.7.2020 sia infondato.

Va innanzitutto evidenziato come non possano essere condivisi gli assunti difensivi svolti dal reclamante in base ai quali, nel caso di specie, dovrebbe ritenersi insussistente il presupposto del *periculum in mora* (e/o comunque l'urgenza del provvedere) in considerazione del lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione dei "post" dei quali è stata richiesta la rimozione e l'instaurazione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (circa 3 mesi) nonché in considerazione della durata del procedimento cautelare medesimo (circa 9 mesi e mezzo).

Al riguardo va infatti rilevato che il presupposto del *periculum in mora* deve comunque considerarsi ravvisabile ogni volta che – pur essendo già decorso un congruo lasso di tempo dalla commissione dell'atto potenzialmente lesivo e/o dall'instaurazione del procedimento cautelare – sia nondimeno ancora sussistente il pericolo imminente che il diritto azionato dalla parte ricorrente possa subire un pregiudizio grave ed irreparabile. Tale tipologia di pericolo deve

Firmato Da: PRINCIOTTA ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2148153a7eb568cb5b5d8fbc703053a - Firmato Da: ATZENI DAVIDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 373a950325065e86461663129511848d



considerarsi indubbiamente sussistente nel caso di specie, essendo evidente che il protrarsi dell'esposizione sul sito internet "Cryptoitalia" della notizia circa la pendenza di un'istanza di fallimento nei confronti della società reclamata nei termini pubblicati dal sig. Enrico creerebbe il rischio del perpetuarsi ulteriore del discredito e della lesione dell'immagine commerciale della DT Network s.r.l. cui ha già dato luogo, indubbiamente, l'originaria pubblicazione della notizia medesima (ciò a causa del perpetuarsi della possibilità che sempre nuovi soggetti accedano al sito internet "Cryptoitalia" ed acquisiscano conoscenza della notizia), senza che rivesta alcuna rilevanza, sotto tale aspetto (id est, sotto l'aspetto della sussistenza del presupposto del *periculum in mora*), la durata più o meno lunga del tempo intercorso tra la pubblicazione della notizia e la conclusione del giudizio cautelare.

Sotto altro aspetto, non assume rilievo determinante ai fini del decidere la circostanza – più volte sottolineata dal sig. Enrico nei propri atti difensivi – che nel medesimo sito internet "Cryptoitalia" siano stati pubblicati da terzi soggetti messaggi e commenti in ipotesi anche più gravi ed offensivi rispetto a quello per cui è causa.

Al riguardo va infatti rilevato: 1) che il fatto che anche altri soggetti – precedentemente o successivamente rispetto all'odierno reclamante – abbiano pubblicato sul sito in esame commenti offensivi e/o comunque lesivi dell'immagine commerciale della reclamata (id est, il fatto che anche altri soggetti abbiano posto in essere condotte illecite analoghe a quella per cui è causa) non è evidentemente tale da rendere lecita la pubblicazione della notizia de qua da parte del sig. Enrico (pubblicazione che peraltro, oltre che lesiva dell'immagine commerciale della DT Network s.r.l., è anche lesiva del diritto alla riservatezza a quest'ultima spettante); 2) che ad ogni buon conto, ed anche a non voler condividere l'assunto che precede, va comunque rilevato che – come evidenziato dalla reclamata nelle proprie difese – la pubblicazione di una notizia su una circostanza reale quale quella relativa alla pendenza di una domanda di fallimento nei confronti della DT



Firma Di: PRINCIOTTA ALBERTO Emesso Da: ARIRAPFC S.P.A. NG CA 3 Seriali: 2148f5a7e4c66ab5f58f1bc703063a - Firmato Da: ATZENI MAVIDE Emesso Da: ARIRAPFC S.P.A. NG CA 3 Seriali: 3729a0d0f0e

Network s.r.l., proprio in quanto trattasi di una notizia relativa ad un evento realmente accaduto e potenzialmente foriero di conseguenze sulla stessa sopravvivenza della società e dunque sulla sua possibilità di proseguire nella propria attività commerciale, è indubbiamente dotata di una capacità maggiore di influenzare negativamente l'opinione dei potenziali clienti di DT Network s.r.l. circa l'affidabilità della stessa e del suo operato rispetto agli altri commenti postati sul sito de quo (e dunque è tale da assumere un carattere pregiudizievole ed una lesività del tutto peculiari rispetto agli altri commenti pubblicati sul sito), consistendo questi ultimi in mere valutazioni e manifestazioni di opinioni di carattere personale e soggettivo non legate ad accadimenti specifici che in quanto tali ben potrebbero essere anche semplicemente disattese e/o comunque non condivise dai soggetti che accedono al sito.

Sulla base degli assunti e della considerazioni che precedono il reclamo proposto dal sig. Enrico Massimo deve essere pertanto disatteso, con conseguente integrale conferma del provvedimento impugnato.

Le spese di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Essendo stato il reclamo proposto successivamente all'entrata in vigore della cd. Legge di stabilità (Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il cui articolo 1, comma 17, ha modificato il DPR 115/2002 - Testo unico in materia di spese di giustizia), atteso l'esito dello stesso, occorre dare atto della sussistenza del presupposto, a carico del reclamante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

- rigetta il reclamo;

- condanna il reclamante a rimborsare alla reclamata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di € 1.900,00 per compensi professionali, oltre al 15 % per spese generali, Iva e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza del presupposto, a carico del reclamante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
- manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza.

Savona, 23.9.2020

Il Giudice Estensore

Dott. Davide Atzeni

Il Presidente

Dott. Alberto Princiotta



Firmato Da: PRINCIOTTA ALBERTO

C
S
E
D
P
R
S

